

GIORGIO FRUS

**Procedimento di repressione della condotta
antisindacale *ex art. 669 terdecies c. p. c.*:
un nuovo tentativo di applicazione della
disciplina del procedimento cautelare
uniforme oltre i confini del codice di pro-
cedura civile.**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1998
Disp. 1^a - Diritto e procedura civile

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

TRIBUNALE TORINO, 15 marzo 1997 (ordinanza) — BUZANO *Estensore*. — Ferrovie dello Stato s.p.a. (avv. Tosi, De Luca Tamajo e Garufi) - Associazione Sindacale «Unione Capi Stazione» U.C.S. (avv. Molinero).

Associazioni e attività sindacali — Art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300 — Decreto di accoglimento del ricorso — Reclamo ex art. 669 terdecies c. p. c. — Inammissibilità (C. p. c. art. 669 terdecies; L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28).

Associazioni e attività sindacali — Art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300 — Decreto di accoglimento del ricorso — Irreclamabilità ex art. 669 terdecies c. p. c. — Questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. — Manifesta infondatezza (C. p. c. art. 669 terdecies; L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28).

Provvedimenti cautelari — Reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c. p. c. — Inammissibilità — Pronuncia sulle spese (C. p. c. art. 669 terdecies).

Non essendo applicabile alla fattispecie la disciplina del procedimento cautelare uniforme, è inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies c. p. c. proposto nei confronti del decreto emanato ai sensi dell'art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300, nel procedimento di repressione della condotta antisindacale.

Non è fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 669 terdecies c. p. c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la reclamabilità del decreto emanato ai sensi dell'art. 28 L. 20 maggio 1970, n. 300, nel procedimento di repressione della condotta antisindacale.

In caso di inammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c. p. c. per inapplicabilità della disciplina sul procedimento cautelare uniforme, la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Omissis. — Il Tribunale, sciogliendo la riserva, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile.

Sostiene la reclamante che al procedimento ex art. 28 legge n. 300/70 non sarebbe possibile disconoscere struttura e funzioni

tipicamente cautelari perché l'attitudine al giudicato del decreto ex art. 28 legge n. 300/70 non varrebbe a compromettere la sua natura sostanzialmente anticipatoria del provvedimento a cognizione piena.

Osserva al riguardo il Collegio che l'art. 669 *quaterdecies* c. p. c. stabilisce che «le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali».

La norma stabilisce quindi che la procedura prevista per i procedimenti cautelari «tipici» possa essere estesa ad altre ipotesi in presenza di due requisiti:

a) configurabilità del provvedimento come «provvedimento cautelare»;

b) compatibilità della procedura prevista per i procedimenti cautelari «tipici» con le norme che disciplinano il procedimento «atipico».

Sotto il primo profilo, occorre rilevare che un provvedimento in tanto può essere definito «cautelare» in quanto abbia carattere provvisorio e costituisca una vera e propria «anticipazione» della decisione di merito.

Il decreto ex art. 28 legge n. 300/70, invece, pur essendo emesso nell'ambito di un procedimento sommario, non ha carattere necessariamente anticipatorio della decisione di merito perché possiede la c.d. «attitudine al giudicato», nel senso che può diventare un provvedimento definitivo e acquistare l'efficacia del giudicato qualora non venga proposta opposizione: chi ottiene un decreto ex art. 28 legge n. 300/70 non è infatti costretto a promuovere il giudizio di merito per ottenere la «conferma» del decreto, mentre è la parte soccombente che può eventualmente proporre opposizione al decreto al fine di instaurare un giudizio a cognizione piena.

Il decreto ex art. 28 legge n. 300/70 non può pertanto rientrare nell'ambito dei procedimenti cautelari, ma è caso mai assimilabile ad altri provvedimenti sommari idonei a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso, come ad esempio il decreto ingiuntivo.

In ordine al requisito della «compatibilità» della disciplina

dettata per i procedimenti cautelari tipici con la procedura *ex art. 28 legge n. 300/70*, occorre in primo luogo rilevare che la compatibilità va certamente esclusa nell'ipotesi in cui la valutazione debba essere effettuata con riferimento all'intera disciplina anziché al singolo istituto.

Ma alle stesse conclusioni si deve pervenire anche nell'ipotesi in cui si debba invece accertare se l'istituto del reclamo sia di per sé compatibile con la procedura *ex art. 28 legge n. 300/70*.

Appare infatti evidente l'inconciliabilità del reclamo sia in linea generale con la fase di opposizione al decreto, sia in particolare con l'espressa previsione del divieto di revoca dell'efficacia esecutiva del decreto fino alla definizione del giudizio di opposizione.

Quello che è certo è che il reclamo verrebbe a sovrapporsi al giudizio di opposizione e a renderlo sostanzialmente superfluo. In caso di accoglimento del reclamo, infatti, il decreto *ex art. 28 legge n. 300/70* emesso dal Pretore verrebbe revocato dal Tribunale e il giudizio di opposizione, avente ad oggetto appunto la richiesta di revoca del decreto pretorile, verrebbe a perdere ogni contenuto perché il Pretore si troverebbe nella situazione di doversi pronunciare con cognizione piena su un provvedimento sommario che non esisterebbe più, in quanto già revocato in sede di reclamo. Non solo, ma la parte che aveva ottenuto il decreto *ex art. 28 legge n. 300/70* non avrebbe più alcuna possibilità di fare valere il suo diritto in una fase a cognizione piena, non essendo il giudizio di opposizione finalizzato alla reiterazione di un decreto *ex art. 28 legge n. 300/70* nel frattempo revocato.

A conseguenze altrettanto aberranti si giungerebbe nel caso di reclamo contro un provvedimento del Pretore di diniego

della tutela *ex art. 28 legge n. 300/70*: in questa ipotesi il Tribunale potrebbe evidentemente emettere il decreto *ex art. 28 legge n. 300/70* in sede di reclamo e contro questo provvedimento l'azienda non avrebbe alcuna possibilità di fare opposizione e di instaurare un giudizio a cognizione piena.

Queste considerazioni inducono d'altra parte il Tribunale a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 *terdecies* c. p. c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sollevata in via subordinata dalla difesa della reclamante.

Da un lato, infatti, si sono già indicate le ragioni che giustificano una differente disciplina del procedimento *ex art. 28 legge n. 300/70* rispetto a quella dei procedimenti cautelari: la diversa struttura e la diversa finalità dei due procedimenti inducono ad escludere qualunque elemento di irragionevolezza rilevante sotto il profilo dell'art. 3 e dell'art. 24 Cost.

Per altro verso, proprio le inaccettabili conseguenze che deriverebbero sotto un profilo processuale dall'ammissibilità del reclamo rendono evidente la manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità perché non è evidentemente ammissibile che per eliminare dal sistema processuale degli elementi di «irragionevolezza» se ne vengano a creare degli altri.

Il reclamo deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Non essendo applicabili le disposizioni specifiche della procedura cautelare in materia di spese, ritiene il Tribunale che la reclamante, in quanto parte soccombente, debba essere condannata a rifondere alla controparte le spese di questa fase del giudizio. — *Omissis*.

NOTA

1. Al giudice torinese è stato reclamato, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c. p. c., un decreto di repressione della condotta antisindacale, *ex art. 28 legge n. 300/70*.

La parte reclamante, dopo aver affermato la struttura e funzione cautelari del relativo procedimento, e la piena compatibilità della sua disciplina con quella di cui agli artt. 669 *bis* e seguenti c. p. c., ha sollevato, in via subordinata, un'eccezione di incostituzionalità dell'art. 669 *terdecies* c. p. c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nell'ipotesi di affermata irrecclamabilità del decreto suddetto.

Il Tribunale non ha condiviso la tesi del reclamante.

In primo luogo, ha escluso che il decreto in questione possa essere assimilabile ai provvedimenti cautelari, riconducendolo, piuttosto, ad un provvedimento sommario idoneo a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso, come il decreto ingiuntivo.

In secondo luogo, ha negato la sussistenza del requisito della «compatibilità» di cui all'art. 669 *quaterdecies* c. p. c., sia riferita ad una valutazione globale della disciplina del procedimento cautelare uniforme, sia collegata al solo istituto del reclamo, ritenuto inconciliabile con la fase di opposizione al decreto *ex art. 28 legge n. 300/70*, e con la previsione del divieto di revoca dell'efficacia esecutiva del decreto fino alla definizione del giudizio di opposizione.

In terzo luogo, il giudice torinese ha messo in luce gli effetti, definiti «aberranti», derivanti dall'ipotetica ammissibilità del reclamo, con conseguente possibile superfluità del giudizio di opposizione.

In particolare, è stato evidenziato che in caso di revoca del decreto per accoglimento del reclamo il giudizio di opposizione perderebbe il

suo oggetto, impedendo alla parte beneficiaria del decreto di far valere il suo diritto in una fase a cognizione piena.

Inoltre, si è osservato che in caso di accoglimento del reclamo contro il diniego di tutela *ex art. 28 legge n. 300/70*, il relativo decreto sarebbe emanato dal tribunale, senza possibilità per il datore di lavoro di opporsi allo stesso in un giudizio a cognizione piena.

Queste articolate considerazioni, esposte a sostegno dell'affermata incompatibilità dell'istituto del reclamo *ex art. 669 terdecies* c. p. c. con la disciplina del procedimento *ex art. 28 legge n. 300/70*, inducono il Tribunale a definire manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 *terdecies* c. p. c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sollevata, in via subordinata, dalla parte reclamante.

Al riguardo, non si è ravvisato alcun elemento di irragionevolezza, rilevante per i denunciati profili di incostituzionalità, nella disciplina esaminata, la quale anzi, proprio se corretta nel senso auspicato dalla parte reclamante, determinerebbe, secondo il tribunale, effetti irragionevoli.

Da ultimo, scartata l'applicabilità della disciplina cautelare in punto spese, ci si è richiamati alla generale regola della soccombenza, per porre le spese del procedimento a carico della parte reclamante.

2. Anche rispetto a questo provvedimento — come per molti altri, *infra* menzionati — la tentazione di avvalersi del reclamo cautelare si è rivelata irresistibile per la parte soccombente, e tale da sollecitarla a misurarsi con le due condizioni previste dall'art. 669 *quaterdecies* c. p. c.

per l'applicazione della disciplina del procedimento cautelare uniforme.

Come è noto, infatti, questa norma estende l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 669 *bis* c. p. c. e seguenti (e, quindi, anche del reclamo cautelare) agli altri «provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali», previa verifica della «compatibilità» delle rispettive discipline.

È altrettanto noto che della «compatibilità» richiesta dall'art. 669 *quaterdecies* c. p. c. come condizione per applicare la disciplina del procedimento cautelare uniforme sono state proposte diverse letture:

a) una, più restrittiva, che la intende riferita alle norme del procedimento cautelare uniforme unitariamente considerate, così da reputarle inapplicabili se anche una soltanto di esse non risulta compatibile con la disciplina di un determinato procedimento cautelare (cfr. CHIARLONI, *Prime riflessioni sui valori sottesi alla Novella del processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1991, 673-674; FABIANI, *Il nuovo procedimento cautelare: la regola della compatibilità e il sequestro adottato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 146 legge fall.*, *ivi*, 1993, I, 2, 647; MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, 10^a ed., Torino, 1995, III, 293, nota 1); nonché, se si vuole, FRUS, *Le condizioni di applicabilità del nuovo procedimento cautelare uniforme previste dall'art. 669 quaterdecies c. p. c.*, in *Giur. It.*, 1992, IV, 278 e segg.; *Id.*, *Prime estensioni del procedimento cautelare uniforme a provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile*, *ivi*, 1994, I, 2, 139;

b) l'altra, più largheggiante, che effettua la verifica di compatibilità con ciascuna norma in sé considerata, a seconda del profilo processuale della cui applicazione si discute (PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 376 e segg., 387; CECHELLA (CAPPONI-VACCARELLA), *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992, 349; TOMMASEO, *Variazioni sulla clausola di compatibilità*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1993, 695 e segg.; CONSOLO (LUISO-SASSANI), *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 726).

Quanto alla natura del decreto ex art. 28 legge n. 300/70, la dottrina ha ritenuto che esso non sia riconducibile ai provvedimenti cautelari, «per difetto dei requisiti sia della provvisorietà sia della strumentalità», e lo ha inquadrato fra i provvedimenti sommari idonei a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso (cioè aventi attitudine al giudicato) giustificati da esigenze di urgenza: cfr. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1996, 734), escludendo quindi, nei suoi confronti, l'applicabilità della disciplina del procedimento cautelare uniforme: cfr. CONSOLO (LUISO-SASSANI), *Commentario*, cit., 736; OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, Milano, 1993, 142; DINI MAMMONE, *I provvedimenti d'urgenza*, Milano, 1997, 176, note 263 e, per l'affermata irreclamabilità, 264.

Identica è la posizione della giurisprudenza in ordine all'affermata inapplicabilità al procedimento ex art. 28 legge n. 300/70 della disciplina di cui agli artt. 669 *bis* c. p. c. e seguenti: Trib. Roma, 17 novembre 1993, in *Rep. Foro It.*, 1995, voce «Procedimenti cautelari», n. 131, e in *Giur. Lav. Lazio*, 1994, 798; Trib. Milano, 20 marzo 1997, in *Foro It.*, 1997, I, 2304.

3. Riguardo l'applicabilità del procedimento cautelare uniforme (ma, meglio sarebbe dire: l'applicabilità del reclamo) a provvedimenti disciplinati nel codice civile o in leggi speciali, ad oltre tre anni dall'entrata in vigore della riforma sono ormai numerosi i casi presi in esame dalla giurisprudenza.

Senza pretesa di completezza, fra i provvedimenti cui si sono applicate le norme del procedimento cautelare uniforme si possono menzionare:

— il provvedimento di cui all'art. 2378, 4° comma, c. c.: cfr. Trib. Torino, 18 gennaio 1993, in *Giur. It.*, 1994, I, 2, 140;

— la sospensione dell'esecuzione di una delibera assembleare societaria (con applicazione parziale della nuova disciplina): cfr. Trib. Reggio Calabria, 9 maggio 1994, in *Foro It.*, 1994, I, 2524;

— i provvedimenti di rettifica giornalistica di cui all'art. 8 legge n. 47/48, come modificato dall'art. 42 legge n. 416/81; cfr. Trib. Roma, 20 novembre 1993, in *Foro It.*, 1994, I, 2915; Trib. Pescara, 4 dicembre 1993, in *Riv. Dir. Proc.*, 1995, 612, con nota critica di VALCAVI, *Diritto di rettifica e nuovo processo cautelare*;

— i provvedimenti di cui agli artt. 161 e segg. della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore: cfr. Trib. Udine, 4 ottobre 1994, in *Foro It.*, 1995, I, 1362; *contra*, con riguardo ai provvedimenti di descrizione, cfr. Trib. Milano, 9 luglio 1993, in *Giur. It.*, 1994, I, 2, 910;

— i provvedimenti di cui agli artt. 81 e segg. R. D. 29 giugno 1939, n. 1127: cfr. Trib. Napoli, 20 luglio 1993, in *Giust. Civ.*, 1993, I, 3101, con nota di SANTAGADA;

— i provvedimenti di cui all'art. 446 c. c., in tema di giudizi per gli alimenti: cfr. Trib. Firenze, 7 novembre 1994, in *Foro It.*, 1995, I, 1360.

Maggiori incertezze sono invece da registrare relativamente:

— al provvedimento cautelare di cui all'art. 146, ultimo comma, legge fallimentare, su cui si è aperto un complesso e articolato dibattito giurisprudenziale, cfr. MARIANI MAZZOTTA, *I provvedimenti cautelari ex art. 146 l. fall.*, in *Foro It.*, 1994, I, 1920, nota a Trib. Treviso, 16 febbraio 1994; CONSOLO, *Del procedimento di sequestro fallimentare — fra giudice delegato e giudice del procedimento cautelare — e delle modalità del suo reclamo cautelare*, in *Giur. It.*, 1995, I, 2, 731, nota a Trib. Bologna, 11 ottobre 1994, e Trib. Bologna, 12 agosto 1994;

— ai provvedimenti cautelari previsti dall'art. 26 legge n. 4/29, in materia di violazioni finanziarie, rispetto ai quali, ad un'iniziale opinione giurisprudenziale contraria all'applicabilità della nuova disciplina (cfr. Trib. Padova, 29 aprile 1994, in *Giur. It.*, 1995, I, 2, 21, con nota contraria di MAMOLI) sono seguite alcune pronunce che hanno ritenuto applicabile l'art. 669 *sexies* c. p. c. (Trib. Padova, 9 maggio 1994, in *Giur. It.*, 1995, I, 2, 21), ovvero l'intero procedimento cautelare uniforme (Trib. Firenze, 21 novembre 1995, in *Foro It.*, 1996, I, 1437);

— all'ordinanza provvisoria di cui all'art. 24 L. 24 dicembre 1969, n. 990, prevista in favore di un danneggiato da un sinistro automobilistico, che versò in «stato di bisogno»: per l'applicabilità della nuova disciplina cfr. Trib. Roma, 28 maggio 1993, in *Foro It.*, 1993, I, 2692; *contra*: Trib. Bologna, 7 ottobre 1994, in *Foro It.*, 1995, I, 348.

Per la negazione dell'applicabilità del procedimento cautelare uniforme, si ricordano i seguenti casi:

— la sospensione dell'esecuzione di una delibera condominiale, che ha visto negata la reclamabilità ex art. 669 *terdecies* c. p. c.: cfr. Trib. Roma, 21 ottobre 1993, in *Giust. Civ.*, 1994, I, 1111;

— il provvedimento di sospensione del processo esecutivo, che non è stato reputato reclamabile ex art. 669 *terdecies* c. p. c., ma impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Trib. Agrigento, 23 novembre 1995, in *Giur. di Merito*, 1996, I, 217), e verso il quale è stata considerata inapplicabile la disciplina di cui agli artt. 669 *bis* e segg. c. p. c. (cfr. Pret. Napoli, 14 gennaio 1994, in *Foro It.*, 1994, I, 1622);

— l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto: cfr. Trib. Lecce, 10 novembre 1993, in *Foro It.*, 1994, I, 885;

— l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c. p. c.: cfr. Trib. Roma, 8 maggio 1995, in *Foro It.*, 1995, I, 2692;

— i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale o dal giudice istruttore nel corso del giudizio di separazione, reputati irreclamabili: cfr. Trib. Catania, 21 luglio 1993 e Trib. Roma, 27 gennaio 1994, in *Foro It.*, 1994, I, 1216;

— il provvedimento di sequestro dei beni del coniuge separato, inadempiente agli obblighi di mantenimento: cfr. Trib. Milano, 21 luglio 1995, in *Giur. It.*, 1995, I, 2, 878, con nota di VULLO.

4. Quanto alla pronuncia di condanna alle spese a carico della parte reclamante, quale conseguenza della dichiarata inammissibilità del reclamo, nello stesso senso cfr. in giurisprudenza, Trib. Lecce, 10 novem-

bre 1993 cit., con riferimento al caso di affermata inammissibilità del reclamo proposto nei confronti del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.

Inoltre, in ordine alla dichiarata inammissibilità del reclamo non come conseguenza dell'inapplicabilità della disciplina del procedimento cautelare uniforme al provvedimento reclamato, ma relativa ad altre ragioni, cfr. Trib. Torino, 9 settembre 1993, in *Giur. It.*, 1994, I, 2, 448, con nota di FRUS, *Sull'integrazione del contraddittorio nella fase di reclamo del giudizio cautelare*, pronuncia che ha ritenuto non doversi pronunciare sulle spese quando venga dichiarata l'inammissibilità del reclamo per mancata integrazione del contraddittorio, pendente il giudizio di merito, riservando, implicitamente, al giudice del merito il regolamento delle spese di lite (anche) della fase di reclamo.

Opposta è invece la posizione di Trib. Camerino, 30 agosto 1993, in *Foro It.*, 1994, I, 885, il quale, dichiarando inammissibile un reclamo proposto dall'interveniente adesivo dipendente in un procedimento cautelare, perché carente di legittimazione, l'ha condannato al pagamento delle spese di questa fase processuale.

Più in generale, in tema di pronuncia sulle spese nel giudizio di reclamo, cfr. altresì Trib. Catania, 21 luglio 1993, in *Dir. Famiglia*, 1993, 1185; Trib. Firenze, 30 giugno 1993, in *Foro It.*, 1993, I, 2960.

5. Chiarito il quadro dottrinale e giurisprudenziale che ruota intorno ai principi affermati dal giudice torinese, ci sia consentito un breve commento, sul processo di progressiva (talora solo tentata) espansione del procedimento cautelare uniforme oltre i confini del codice di procedura civile.

La lunga sequela di provvedimenti sopra menzionata (per alcuni dei quali la natura cautelare si presenta quanto mai dubbia, anche *prima facie*), vede pienamente realizzata la fin troppo facile previsione, effettuata a suo tempo, nel commentare l'art. 669 *quaterdecies* c. p. c. (cfr. FRUS, *Sub commento all'art. 669 quaterdecies c. p. c.*, in *Le riforme del processo civile*, a cura di Chiarloni, Bologna-Roma, 1992, 802), di una rincorsa generalizzata ad estendere l'applicazione della disciplina del procedimento cautelare uniforme ai più disparati provvedimenti, non tanto (o non solo) per esigenze di coerenza sistematica, quanto (o soprattutto), per estendere l'utilizzabilità del reclamo, quanto mai appetibile per qualsiasi difensore.

Infatti, se si analizza pazientemente la messe di decisioni che vagliano l'applicabilità all'uno o all'altro provvedimento della normativa di cui agli artt. 669 *bis* c. p. c. e segg., si constata che — come nel caso che qui ci occupa — si discute della corretta interpretazione dell'art. 669 *quaterdecies* c. p. c. unicamente per decidere se qualificare ammissibile o meno il reclamo proposto nei confronti di quel determinato provvedimento.

Il che ben si comprende.

Sarebbe infatti singolare che il difensore rinunciassi alla possibilità di rimettere in discussione un provvedimento sfavorevole per il suo assistito, lasciandosi scoraggiare dalle condizioni (natura cautelare del provvedimento reclamato, e compatibilità della sua disciplina con quella del procedimento cautelare uniforme) richieste dall'art. 669 *quaterdecies* c. p. c. per rendere ammissibile il reclamo, solo perché in quel determinato caso la sussistenza di tali condizioni non è agevole da dimostrare.

La gran parte dei difensori proporrà ugualmente il reclamo, tentando di persuadere il giudice che nella fattispecie sussistono entrambe le condizioni previste dall'art. 669 *quaterdecies* c. p. c., i cui tratti distintivi, del resto, si prestano, in alcuni casi, ad una certa elasticità interpretativa.

Inoltre, gli interventi della Corte costituzionale effettuati con le sentenze del 23 giugno 1994, n. 253 (in *Foro It.*, 1994, I, 2005) e 26 maggio 1995, n. 197 (in *Giur. It.*, 1995, I, 369, con nota di CONSOLO, *Rigetto per incompetenza, reclamo cautelare (e l'ombra del regolamento di incompetenza)*, hanno esteso — come è noto — la reclamabilità ex art. 669

terdecies c. p. c. anche ai provvedimenti cautelari negativi, compresi quelli declinatori della competenza.

In tal modo l'area di astratta utilizzabilità del reclamo si è allargata a dismisura, ben al di là delle intenzioni del legislatore del 1990.

Parimenti a dismisura si sono estese le tentazioni di «esportare» la normativa di cui agli artt. 669 *bis* c. p. c. e seguenti in qualsiasi parte del nostro ordinamento, dove si rinveniva un provvedimento qualificabile — magari con qualche azzardo interpretativo — come «cautelare», e disciplinato da una disciplina «compatibile» con quella invocata (ma, ove si intenda la compatibilità nel modo, più largheggiante, sopra esposto *sub* 2b, quasi sempre sarà possibile qualificare la disciplina del reclamo, in sé e per sé considerata, come «compatibile» con quella specifica del provvedimento reclamando).

Di questo — presumibilmente inarrestabile — processo espansivo del reclamo cautelare, i difensori non possono che compiacersi, perché si ampliano progressivamente le occasioni in cui un provvedimento *lato sensu* sommario, quale che sia il suo contenuto, può essere sottoposto al celere vaglio di due diversi giudici (di cui il secondo necessariamente in composizione collegiale), prima di subirne gli effetti, se positivo, o il provvisorio (stante la riproponibilità ex art. 669 *septies* c. p. c.) diniego, se negativo.

6. La prospettiva cambia se ci si pone nell'ottica dei magistrati.

Per costoro, la progressiva estensione del reclamo cautelare si traduce in una simmetrica estensione di un'attività decisoria relativa a fattispecie per definizione urgenti (non a caso sottratte all'applicazione della legge sulla sospensione feriale dei termini giudiziari), attività che, di conseguenza, risulta scandita da ritmi davvero rapidi, e difficilmente governabili, posto che — a differenza di quanto accade per l'inizio di un procedimento ordinario di cognizione, ove il giudice ex art. 168, 5° comma, c. p. c., può posporre la data della prima udienza fissata dalla parte, tenendo conto dei propri carichi di lavoro — la legge individua con precisione e rigidità il (ridotto) termine massimo entro cui il reclamo va deciso.

Infatti, secondo il dettato dell'art. 669 *terdecies* c. p. c., 4° comma, «il collegio, convocato le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza» con la quale decide il reclamo.

Se, poi, vi è un'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento reclamato, per grave danno arrecato in relazione a motivi sopravvenuti, nei venti giorni sopra citati il presidente del collegio potrebbe essere altresì chiamato ad emanare un'ordinanza sospensiva.

Tempi dunque strettissimi per l'emanazione di un provvedimento decisorio relativo alle fattispecie più diverse: provvedimento, che spesso presuppone valutazioni non solo *in iure*, ma anche *in facto*, in relazione agli eventuali accertamenti istruttori compiuti dal giudice di prime cure; provvedimento, inoltre, che responsabilizza al massimo il collegio che lo emana, nella consapevolezza che la sua inimpugnabilità (neppure ex art. 111 Cost., per giurisprudenza costante: cfr., da ultimo Cass., 9 settembre 1996, n. 8178, in *Giur. It.*, 1997, I, 1, 283, con nota di richiami), non consente alla parte di porre rimedio a qualsiasi errore che in ipotesi lo infici.

Né si dica che, essendo il termine di venti giorni meramente ordinatorio, il collegio può rendere la sua decisione anche in tempi di gran lunga meno assillanti, senza subirne conseguenze.

Infatti, si è ipotizzato in dottrina che «l'irragionevole decorso di un eccessivo lasso di tempo tra la presentazione del ricorso e la decisione del reclamo possa configurare la fattispecie di diniego di giustizia e di grave violazione di legge determinata da negligenza inammissibile, capace di fondare la responsabilità del magistrato ai sensi della legge n. 117/88» (cfr. CARPI-COLESANTI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile. Appendice di aggiornamento*, a cura di Carpi e Taruffo, Milano, 1991, 239 e seg.).

Vista dalla parte dei giudici, pertanto, l'estensione del procedimento cautelare uniforme oltre i confini del c. p. c. si traduce nell'estensione di

un'impegnativa attività decisoria collegiale su fattispecie urgenti, con ritmi assai celeri, delicatissima (perché la decisione cautelare sposta in maniera talora irreversibile gli equilibri sostanziali delle parti), e quanto mai responsabilizzante, per l'assenza di ulteriori rimedi impugnatori.

Attività che richiede un impegno certamente maggiore se, anziché dirigersi verso gli ormai ampiamente solcati percorsi interpretativi dei provvedimenti cautelari previsti dal c. p. c., investe i più disparati provvedimenti rinvenibili nelle pieghe dell'ordinamento, di cui la parte reclamante afferma la natura cautelare, e la compatibilità della relativa disciplina con quella degli artt. 669 bis e segg. c. p. c.

E proprio la considerazione delle implicazioni che discendono dall'interpretazione largheggiante del requisito della «compatibilità» prevista dall'art. 669 quaterdecies c. p. c. ci induce a prediligere, sul piano del giudizio di valore, la lettura più restrittiva di tale requisito, a suo tempo argomentata in altra sede (cfr. FRUS, *Le condizioni di applicabilità del nuovo procedimento cautelare uniforme previste dall'art. 669 quaterdecies c. p. c.*, cit.).

7. D'altro canto, in questo primo periodo di applicazione del procedimento cautelare uniforme, quanto al reclamo abbiamo assistito a due linee di tendenza contrapposte:

— da un lato, ad una tendenza espansiva, rispetto al suo utilizzo nei confronti dei più diversi provvedimenti dall'asserita natura cautelare;

— dall'altro, a significative oscillazioni giurisprudenziali, le quali, rispetto ad alcuni nodi interpretativi della specifica disciplina del reclamo, hanno espresso un'indubbia tendenza restrittiva.

Alludiamo, ad esempio, a quelle ormai plurime decisioni che hanno sostanzialmente ignorato il chiarissimo dettato legislativo (combinato disposto degli artt. 669 terdecies e 739 c. p. c.) in tema di decorrenza del termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo.

Come è noto, la dottrina assolutamente prevalente interpreta il rinvio all'art. 739 c. p. c., effettuato dall'art. 669 terdecies c. p. c., nel senso che il termine per la proposizione del reclamo cautelare decorre dalla notificazione dell'ordinanza oggetto di reclamo, irrilevante essendo la comunicazione della stessa ad opera della cancelleria (cfr. LUISO, *La riforma dei procedimenti cautelari nei «Provvedimenti urgenti» per il processo civile*, in *Docum. Giustizia*, 1990, nn. 7-8, 58; TOMMASEO, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, Legge 26 novembre 1990, n. 353, commento agli artt. da 73 a 77, in *Corriere Giur.*, 1991, 104, nota 50; ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, 257; CONSOLO, in CONSOLO-LUISO-SASSANI, *La riforma del processo civile*, Milano, 1991, 527; PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 373; OLIVIERI, *I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1991, 724; FRUS, *Sub commento all'art. 669 terdecies c. p. c.*, in *Le riforme del processo civile*, cit., 787; CARPI-COLESANTI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile. Appendice di aggiornamento*, a cura di Carpi e Taruffo, Padova, 1991, 239; TARZIA, *Il provvedimento negativo. Il reclamo*, in *Il nuovo processo cautelare*, a cura di Tarzia, Padova, 1993, 394; MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, 9ª ed., Torino, 1993, 300, e nota 27; BASILICO, *I rimedi nei confronti dei provvedimenti cautelari alla luce dei nuovi artt. 669 decies e 669 terdecies*, in *Giur. It.*, 1994, IV, 27; SAMORÌ, *Sub commento all'art. 669 terdecies c. p. c.*, in CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, 3ª ed., Padova, 1994, 1360; BUCCI-CRESCENZI-MALPICA, *Manuale pratico della riforma del processo civile*, Padova, 1995, 324; CONSOLO (LUISO-SASSANI), *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, cit., 712; ARIETA, *Problemi e prospettive in tema di reclamo cautelare*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1997, 440; CECHELLA, *Il processo cautelare*, Torino, 1997, 207 [il quale ha mutato opinione rispetto a quanto sostenuto in CECHELLA (VACCARELLA-CAPPONI), *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992, 380, dove si ammetteva, alternativamente, la decorrenza del termine dalla comunicazione o dalla pronuncia, a seconda che l'ordinanza sia stata emanata fuori udienza o in udienza]. In senso difforme, cfr. SALETTI, *Appunti*

sulla nuova disciplina delle misure cautelari, in *Riv. Dir. Proc.*, 1991, 379, il quale, rispetto alla misura cautelare pronunciata fuori udienza, sostiene che il termine per la proposizione del reclamo decorre dalla comunicazione del provvedimento, peraltro sostituibile dalla sua notificazione.

Pur in questo quadro di assoluta chiarezza interpretativa, seguito da una parte della giurisprudenza (cfr. Trib. Torino, 3 gennaio 1994, *ivi*, 1994, I, 2, 1118, con nota di MICHELETTI; Trib. Torino, 21 aprile 1994, *ivi*, 1995, I, 2, 101, con nota di FRUS, *Sull'omessa o intempestiva notifica del decreto concessivo della misura cautelare*; Trib. Firenze, 29 giugno 1994, in *Foro Pad.*, 1994, I, 358; Trib. Torino, 16 novembre 1994, *ivi*, 1995, I, 2, 472; Trib. Roma, 8 marzo 1995, in *Giur. di Merito*, 1996, 246; Trib. Salerno, 8 aprile 1995, in *Foro It.*, 1995, I, 2989; Trib. Rimini, 13 dicembre 1995, in *Giur. It.*, 1996, I, 2, 285), alcune decisioni hanno affermato la decorrenza di detto termine:

— dalla comunicazione del provvedimento, effettuata dalla cancelleria (cfr. Trib. Biella, 23 luglio 1994, in *Nuova Giur. Comm.*, 1995, 1084, con nota di FRUS, *Decorrenza del termine per proporre il reclamo cautelare*; Trib. Brescia, 9 dicembre 1993, in *Foro It.*, 1994, I, 1601);

— ovvero dalla comunicazione ad opera del cancelliere, per il tramite dell'ufficio giudiziario, dell'intero provvedimento (cfr. Trib. Messina, 4 dicembre 1995, in *Giur. It.*, 1996, I, 2, 556, con nota di NICOTINA, *Rimedi ed efficacia della tutela cautelare*);

— ovvero dalla comunicazione del provvedimento se vi è un'unica parte legittimata ad impugnare, e dalla notificazione se vi sono più parti (cfr. Trib. Bologna, 5 luglio 1995, in *Giur. di Merito*, 1996, 246);

— ovvero ancora dalla pronuncia dell'ordinanza, se effettuata in udienza, alla presenza delle parti (cfr. Trib. Padova, 21 marzo 1994, in *Giur. It.*, 1994, I, 2, 856, con nota critica di DE CRISTOFARO, *Sul dies a quo della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo cautelare (fra norma e diritto pretorio)*).

Un ulteriore profilo relativamente al quale si presenta un atteggiamento assai cauto, e comunque oscillante, della giurisprudenza attiene alla possibilità o meno di svolgere nuova attività istruttoria in sede di reclamo.

Anche in questo caso la lettera della norma è limpida.

Infatti, l'art. 669 terdecies c. p. c. stabilisce che il procedimento di reclamo è disciplinato dall'art. 738 c. p. c., il cui ultimo comma prevede espressamente che «il giudice può assumere informazioni».

Se ne desume, da parte della dottrina [cfr., ad esempio, ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, cit., 259; TOMMASEO, *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, cit., 105; CIRULLI, *La nuova disciplina dei rimedi contro i provvedimenti cautelari*, Padova, 1996, 191; CONSOLO (LUISO-SASSANI), *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, cit., 711; ARIETA, *Problemi e prospettive in tema di reclamo cautelare*, 444; CECHELLA, *Il processo cautelare*, cit., 211] che in sede di reclamo non è inibito lo svolgimento di nuova attività istruttoria.

Ciò nonostante, la giurisprudenza si presenta divisa fra chi aderisce all'opinione della dottrina (cfr. ad esempio Trib. Milano, 15 marzo 1993, in *Foro It.*, 1993, I, 1262; per la ritenuta producibilità di nuovi documenti cfr. Trib. Mondovì, 25 ottobre 1995, in *Dir. Ind.*, 1996, 199 e Trib. Frosinone, 19 aprile 1996, in *Foro It.*, 1996, I, 2515) e chi, invece, nega ingresso all'attività istruttoria (cfr. Trib. Torino, 3 dicembre 1993, in *Giur. It.*, 1993, I, 2, 675; Trib. Catania, 23 marzo 1995, in *Foro It.*, 1995, I, 2271).

Ricordando gli orientamenti giurisprudenziali ora menzionati non si vuole certo ipotizzare alcun collegamento causale fra linee giurisprudenziali di tendenza espansiva «esterna» del reclamo cautelare, invocato dalle parti soccombenti nei confronti di sempre nuovi provvedimenti, e linee di tendenza restrittiva «interna» al mezzo impugnatorio, quanto ai limiti della sua ammissibilità e alla struttura del relativo giudizio.

Molto più semplicemente, si vuol registrare la coesistenza di un'in-

interpretazione giurisprudenziale talora largheggiante rispetto all'an dell'utilizzo dello strumento impugnatorio, accanto ad un'interpretazione (a nostro parere, ingiustificatamente) restrittiva relativamente al *quomodo*.

Il che ci conduce ad esprimere, sul piano del mero giudizio di valore, un'opinione esattamente antitetica a quanto emerge dalla considerazione della dinamica giurisprudenziale, reputando noi preferibile un giudizio di reclamo *ex art. 669 terdecies c. p. c.* magari applicato ad un minor numero di provvedimenti, ma non sottoposto a vincoli di creazione giurisprudenziale per la tempestività della sua proposizione, od a limiti di attività istruttoria non previsti dalla legge, i quali — inibendo nuovi accertamenti — riducono l'attività del giudice del reclamo a semplice rivalutazione del materiale fattuale accertato dal giudice di prime cure.

8. Ritornando ora alla decisione del Tribunale di Torino, qui commentata, a nostro parere essa va condivisa, innanzitutto perché il decreto emanato ai sensi dell'art. 28 legge n. 300/70 non riveste natura cautelare, ma è invece assimilabile — come ha ritenuto la dottrina — ai provvedimenti sommari con attitudine al giudicato, quale, ad esempio, il decreto ingiuntivo.

Inoltre, la sua disciplina non è «compatibile» con quella del procedimento cautelare uniforme, quand'anche la si volesse comparare con riguardo al solo reclamo.

Si consideri, infatti, che l'art. 28 legge n. 300/70 prevede che il pretore competente, «*convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, ... ordina al datore di lavoro, con decreto motivato, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti*» (1° comma).

Aggiunge il 2° comma che «*l'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore ... definisce il giudizio ...*».

Quanto ai rimedi riservati alla parte soccombente, il 3° comma stabilisce che «*contro il decreto che decide il ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile*».

Da ultimo, va rimarcato che l'inottemperanza del datore di lavoro al decreto è sanzionata penalmente, *ex art. 650 c. p.*

Una simile disciplina (integrata dalla legge n. 847 del 1977, rispetto a quella originariamente contenuta nella legge n. 300 del 1970) prevede, per la parte soccombente, la possibilità di proporre opposizione nei confronti del decreto di accoglimento o di rigetto della domanda delle organizzazioni sindacali.

L'opposizione si svolge nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, destinato a concludersi con una sentenza di primo grado, normalmente impugnabile.

Fino all'emanazione di tale sentenza, la scelta del legislatore è stata quella di mantenere l'efficacia esecutiva del decreto, con una norma davvero singolare, e di dubbia divisibilità, posto che inibisce al pretore la possibilità di modificare o revocare nel corso del giudizio di opposizione il decreto (emanato in tempi brevissimi, sulla base di una cognizione meramente sommaria), quand'anche le risultanze istruttorie assunte a cognizione piena abbiano dimostrato l'insussistenza degli elementi di antisindacalità denunciati con il ricorso.

Tale essendo, comunque, l'attuale disciplina positiva del procedimento di repressione della condotta antisindacale, ci sembra che ammettendo l'utilizzabilità del reclamo cautelare si verrebbero a creare contraddizioni insuperabili, sia a livello logico che sul piano del diritto positivo.

Ed invero, non si sfugge a questa alternativa:

a) o si ritiene (ma sulla base di quale percorso argomentativo?) che il reclamo *si sostituisca* al giudizio di opposizione, quale strumento per

vagliare il decreto pretorile: allora, in questo caso, la parte soccombente vede globalmente diminuire le sue garanzie, posto che il reclamo è sì un rimedio impugnatorio assai celere, ma si basa su di una mera cognizione sommaria e, soprattutto, l'ordinanza che lo decide non è impugnabile, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost.;

b) ovvero si reputa che il reclamo *si cumuli* con il giudizio di opposizione: ma, se così fosse, le contraddizioni aumenterebbero, posto che:

b1) sarebbe completamente ignorato il fondamentale principio di economia processuale, laddove si consentisse alla parte soccombente, con un meccanismo non a caso inedito nell'ordinamento, di sottoporre *nello stesso tempo* le sue censure nei confronti del decreto a due diversi giudici, con due tipi di cognizione, destinati a provocare una decisione ulteriore, impugnabile in un caso (quello dell'opposizione), e non nell'altro (quello del reclamo);

b2) l'eventuale accoglimento del reclamo (che, ragionevolmente, si realizzerebbe prima della conclusione del giudizio di opposizione in primo grado) vanificherebbe l'attività svolta in quella sede fino a quel momento, e determinerebbe la conclusione del giudizio di opposizione con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non suscettibile di essere rimessa in discussione;

b3) per evitare l'inconveniente di cui al punto b2), dovrebbe sospendersi il giudizio di opposizione fino alla decisione del reclamo, in maniera da poterlo continuare nel solo caso di suo rigetto: ma, in tal modo, contro il decreto pretorile avremmo ben quattro possibili sedi di verifica impugnatoria (reclamo, giudizio di opposizione di primo grado, di appello e di cassazione), con un facilmente percepibile spreco di risorse;

b4) si creerebbe un'insuperabile contraddizione con la disciplina del procedimento di repressione della condotta antisindacale: infatti, l'eventuale accoglimento del reclamo, determinando la revoca del decreto, cozzerebbe contro il 2° comma dell'art. 28 legge n. 300/70, che non consente tale revoca fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio.

Particolarmente significativa, per le anomalie che crea, è poi l'ipotesi (ricordata dal tribunale nella decisione qui commentata) in cui venga accolto il reclamo contro il decreto di diniego della tutela *ex art. 28 legge n. 300/70*: il datore di lavoro verrebbe a subire un provvedimento emanato sulla base di una cognizione unicamente sommaria, ma caratterizzato da un'estrema incisività, immediatamente esecutivo, e «proteetto» dalla sanzione penale; il tutto, senza potere impugnare l'ordinanza del giudice del reclamo che lo concede.

Quando, invece — con l'attuale disciplina, che non prevede il reclamo — questo stesso ipotetico datore di lavoro che veda concesso in sede di opposizione quel provvedimento negato nella fase sommaria, può impugnare prima in appello e poi, se del caso, in cassazione, la sentenza a sé sfavorevole.

Le sintetiche conclusioni delle considerazioni che precedono sono facilmente intuibili: a nostro parere, insormontabili difficoltà di ordine positivo si frappongono all'utilizzo del reclamo cautelare nei confronti del decreto *ex art. 28 legge n. 300/70*.

Peraltro, quand'anche tali difficoltà si reputassero superabili, accanto all'irrobustimento dei poteri difensivi della parte che è stata soccombente nella fase sommaria del procedimento *ex art. 28 legge n. 300/70* si realizzerebbe, in non pochi casi, come sopra si è visto, un'irragionevole compressione del diritto di difesa della parte avversa, vincitrice in questa stessa fase.

E questa constatazione di irragionevolezza costituisce secondo noi una definitiva conferma sia dell'inammissibilità del reclamo verso il decreto *ex art. 28 legge n. 300/70*, sia, al contempo, dell'infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità della disciplina che nega la reclamabilità del suddetto decreto.